

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 giugno 2014, presso gli uffici della CONI Servizi S.p.A., ha avuto luogo l'incontro tra i rappresentanti della CONI Servizi S.p.A. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2010-2012, per definire contenuti e ambiti di applicabilità di misure e strumenti diretti a contemperare le esigenze organizzative della Società derivanti dal riordino dell'organizzazione territoriale del CONI e le esigenze individuali dei dipendenti direttamente interessati dai nuovi assetti organizzativi.

Le Organizzazioni Sindacali, preso atto del recente piano di riorganizzazione territoriale del CONI, di cui ribadiscono la non condivisione dei contenuti, delle finalità e delle modalità attuative, concordano, tuttavia, sulla necessità di addivenire alla firma del presente accordo, al fine di poter predisporre tutte le possibili tutele ed incentivazioni dirette al personale interessato dai trasferimenti di sede conseguenti al citato piano di riorganizzazione.

### Le Parti

considerato che l'accordo sottoscritto il 17 dicembre 2012 era funzionale all'adozione di un modello organizzativo che prevedeva la soppressione dei Comitati Provinciali e l'accentramento a livello di Comitati Regionali di una serie di responsabilità e processi;

tenuto conto che, successivamente al predetto accordo, il CONI ha ridefinito un nuovo modello organizzativo per la periferia, mantenendo in capo ai Comitati Regionali funzioni accentrate, preponendo presso ciascuna provincia i delegati provinciali ed istituendo altresì, quali presidi organizzativi diretti alla valorizzazione del sistema sportivo nel relativo ambito territoriale, i cosiddetti CONI Point;

ritenuto che ambedue le soluzioni individuate per l'attuazione della riforma dell'originario modello richiedono di essere valutate senza soluzione di continuità ai fini della necessità di adottare, seppure con strumenti e misure non necessariamente coincidenti, interventi a tutela delle situazioni individuali, professionali e personali, dei dipendenti interessati;


considerato che per la realizzazione del nuovo modello organizzativo si rende necessaria una modifica della distribuzione del personale sul territorio, superando le criticità conseguenti alle situazioni di eccedenza in alcune Regioni e/o Province rispetto a situazioni di carenza in analoghi ambiti territoriali;

preso atto delle evidenze di tali criticità, illustrate dalla Società attraverso specifici documenti e ampiamente analizzate nel corso dei precedenti incontri sindacali,

confermano la piena condivisione dei criteri, delle misure e degli strumenti di seguito riportati stabilendone la seguente regolamentazione.

### Art. 1 – Criteri di scelta dei dipendenti

1. I dipendenti da destinare ai Comitati Regionali ed ai Coni Point in situazioni di carenza saranno individuati esclusivamente tra coloro che, alla data del presente accordo, risultano assegnati alle strutture territoriali considerate in eccedenza, sulla



base delle esigenze tecnico/organizzative e delle necessità operative indicate nell'allegato 1.

2. Per l'assegnazione dei dipendenti ai Comitati Regionali ed ai CONI Point in situazioni di carenza - indicati nell'allegato 2 - la Società, nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative di cui al comma 1 e ferme restando le tutele riconosciute a coloro che siano titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi, attribuiti in relazione all'anzianità aziendale, ai familiari fiscalmente a carico ed all'anzianità anagrafica posseduti da ciascun dipendente alla data del presente accordo:


- 1 punto per ciascun anno di servizio, o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 40 punti;
- 5 punti per ciascun familiare fiscalmente a carico, fino ad un massimo di 30 punti;
- 0,5 punti per ogni anno di anzianità anagrafica, o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 30 punti.

3. I dipendenti destinati ad essere trasferiti secondo la graduatoria stilata in ordine crescente nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, verranno assegnati alle sedi di distanza via via decrescenti rispetto alla sede di provenienza, assicurando la permanenza presso quest'ultima del numero di dipendenti che residua dalle eccedenze indicate nell'allegato 1. I trasferimenti avverranno a decorrere dall'1 settembre 2014.

4. Ai fini della piena efficienza ed operatività delle suddette strutture territoriali e nel rispetto della rigorosa e trasparente applicazione dei criteri di scelta previsti dal presente articolo, i requisiti professionali ritenuti idonei a garantire un corretto svolgimento del ruolo richiesto presso dette strutture vengono ritenuti adeguatamente posseduti da tutti i dipendenti attualmente operanti presso l'organizzazione periferica e saranno altresì rafforzati, qualora necessario, attraverso l'attivazione di specifici interventi formativi.

5. La Società accoglierà prioritariamente domande di trasferimento volontario da parte di dipendenti collocati presso sedi ove esistano eccedenze pervenute entro il 25 luglio 2014; le domande in tal senso formulate potranno indicare fino ad un massimo di cinque sedi in ordine decrescente di preferenza. In caso di coincidenza di richieste volontarie per la stessa sede gli accoglimenti verranno determinati dal maggior punteggio attribuito ai sensi del comma 2. Qualora entro i medesimi termini pervenissero domande di trasferimento da parte di dipendenti della CONI Servizi, anche se operanti presso sedi dove non si evidenziano eccedenze, la Società le prenderà in considerazione sulla base delle esigenze tecnico/organizzative, applicando le disposizioni previste dal presente accordo, avendo esclusivamente cura di non creare ulteriori carenze.

6. La Società procederà alla pubblicazione integrale dell'assegnazione definitiva dei dipendenti destinati a coprire tutte le esigenze di cui all'allegato 2, con l'indicazione della decorrenza del relativo trasferimento, entro il 31 luglio 2014, tenuto prioritariamente conto delle richieste di trasferimento volontario nel frattempo intervenute.



## Art. 2 – Integrazione alla disciplina del trasferimento

1. La disciplina prevista dall'art. 65 del vigente CCNL e dal Regolamento sulle modalità attuative in materia di trasferimento del personale è integrata, a titolo di miglior favore ed a beneficio esclusivo del dipendente trasferito in conseguenza del processo di riorganizzazione dei Comitati Territoriali, secondo le seguenti previsioni:
  - le misure previste dall'art. 65, comma 5, sono così rideterminate:
    - I. l'indennità di trasferta prevista dalla lett. a), come ridefinita dall'art. 1 comma 2 accordo del 17 dicembre 2012, è incrementata di un ulteriore mese;
    - II. l'indennità di trasferimento prevista dalla lett. b) viene corrisposta nella misura minima di cinque mensilità per i dipendenti che non abbiano familiari a carico ed è incrementata di due mensilità per ogni familiare convivente a carico fino ad un massimo di undici mensilità.
  - La somma prevista dal comma 7 è rideterminata, entro il limite massimo di € 900,00, nel 75%, ed è corrisposta per il periodo massimo di 30 mesi. In caso di acquisto di prima casa nel comune di nuova sede di lavoro, successivo al trasferimento, con corrispondente accensione di mutuo bancario, verrà parimenti accordato il trattamento previsto al presente punto, fino a concorrenza dei predetti 30 mesi ed in ogni caso nella misura massima del 75% dell'importo della rata mensile di mutuo per un valore comunque non superiore ad € 900,00.
  - I giorni di permesso retribuiti previsti dal comma 8 sono concordati direttamente con il dipendente interessato fatta salva, in ogni caso, la fruizione di almeno quattro giornate per effettuare il trasloco ove il dipendente si trasferisce.
2. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia fruito delle incentivazioni di cui al presente accordo, non è consentito richiedere un successivo trasferimento prima di due anni né di usufruire delle forme di agevolazione del pendolarismo per il caso di rientro nella originaria od altra località di residenza.
3. La Società si attiverà al fine di verificare la possibilità di ottenere da istituti di credito opportunamente individuati specifiche condizioni per l'accesso a mutui agevolati per l'acquisto della casa di abitazione dove il dipendente si trasferisce in applicazione del presente articolo.

## Art. 3 - Agevolazione di forme di pendolarismo

1. Il pendolarismo giornaliero previsto dall'art. 2 dell'accordo del 17 dicembre 2012, pur restando uno strumento condiviso ed applicabile in presenza dei requisiti richiesti dall'accordo medesimo in termini di distanze e tempi di percorrenza, non rappresenta, in ragione dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, una misura utile per il contemperamento delle esigenze della Società con quelle del dipendente interessato.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A", "Z", "deep", "R", "S", "D", "K", "G"]*

CONI Servizi, tuttavia, valuterà eventuali richieste formulate ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato accordo, ferma restando, in caso di accoglimento, la validità della disciplina previgente.

2. Al fine di favorire eventuali ricongiungimenti familiari nei fine settimana e nei periodi festivi o feriali la Società riconoscerà il rimborso delle spese documentate del biglietto ferroviario e per nave sostenute dai dipendenti che si recano, nei periodi sopra indicati, presso il luogo di residenza della propria famiglia anagrafica, qualora questa non coincida con la città sede di servizio. Il rimborso delle spese di viaggio, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 2.2.1. e 2.2.2. del Regolamento di cui al precedente art. 2, comma 1, riguarderà anche quelle relative al rientro presso la sede di servizio e sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi.

#### **Art. 4 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**

1. La Società si impegna ad accogliere eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 43, commi 3, 4 e 5, del vigente CCNL.

#### **Art. 5 - Mobilità verso le Federazioni Sportive Nazionali**

1. La mobilità verso le Federazioni Sportive Nazionali, da attuarsi attraverso la cessione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 35 del vigente CCNL, può costituire una soluzione applicabile laddove risultino oggettive esigenze organizzative per ciascuna Federazione. A tal fine, in presenza del suddetto presupposto, la Società provvederà alla cessione del contratto anche previa verifica della disponibilità, da parte del CONI, all'erogazione alla Federazione del contributo economico a copertura dei relativi costi.


#### **Art. 6 – Tempi di attuazione del processo di riallocazione**

1. Le parti, preso atto che i tempi di completamento del processo di riallocazione del personale interessato dal presente accordo sono stati individuati dalla Società entro il 31 dicembre 2014, convengono sulla necessità di prevedere una sessione di verifica intermedia, che dovrà tenersi entro il 15 settembre 2014, ed una verifica finale, da tenersi entro il 15 gennaio 2015.

#### **Art. 7 – Clausole di salvaguardia**

1. Le parti concordano sulla opportunità di prevedere, in presenza di situazioni di particolare gravità, l'adozione, in accordo con il dipendente interessato, di ulteriori specifiche soluzioni rispetto a quanto previsto dal presente accordo.

2. Con riferimento a quanto definito al comma precedente le parti individuano prioritariamente quali situazioni di particolare gravità quelle previste dal comma 4 dell'art. 3 dell'accordo integrativo del 26 marzo 2010 in materia di telelavoro.



Allegato 1

<i>Comitati Regionali/Coni Point di riferimento</i>	<i>Dipendenti presenti 61</i>	<i>Eccedenze 32</i>
<b>Campania</b>	<b>27</b>	<b>16</b>
Comitato Regionale	6	1
CP Napoli	6	4
CP Avellino	4	3
CP Benevento	2	1
CP Caserta	3	2
CP Salerno	6	5
<b>Sicilia</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
Comitato Regionale	7	3
CP Agrigento	3	2
CP Caltanissetta	2	1
CP Catania	3	2
<b>Lazio</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
Comitato Regionale	11	2
CP Rieti	4	3
<b>Umbria</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
CP Terni	4	3

A collection of handwritten signatures and initials in blue and green ink, located in the bottom left corner of the page. The signatures are stylized and appear to be personal or official marks.

Allegato 2

<b>Comitati Regionali/Coni Point di riferimento</b>	<b>Carenze</b> 27
<b>Liguria</b>	<b>4</b>
Comitato Regionale	2
CP Savona	1
CP Genova	1
<b>Toscana</b>	<b>4</b>
Comitato Regionale	2
CP Firenze	1
CP Arezzo	1
<b>Puglia</b>	<b>4</b>
Comitato Regionale	2
CP Foggia	1
CP Taranto	1
<b>Lombardia</b>	<b>4</b>
Comitato Regionale	2
CP Milano	1
CP Monza	1
<b>Piemonte</b>	<b>3</b>
Comitato Regionale	2
CP Vercelli	1
<b>Basilicata</b>	<b>3</b>
Comitato Regionale	1
CP Potenza	1
CP Matera	1
<b>Calabria</b>	<b>2</b>
Comitato Regionale	2
<b>Emilia Romagna</b>	<b>1</b>
Comitato Regionale	1
<b>Veneto</b>	<b>1</b>
CP Padova	1
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>1</b>
Comitato Regionale	1

*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures:*  
 A  
 A  
 de P  
 Fu R A  
 Colino  
 Digi  
 Maurizio Perini

Per la CONI Servizi.

Alina  
Di  
Di

Per le OO.SS.

FPCGIL Di Di  
CISLFP Di

USB Di

UGL-FNOS Di

ENP Di

CISAL-FIAP Di

VILTA Di

VLL-M Di

## NOTA A VERBALE

Pur in assenza del più volte richiesto intervento al tavolo di trattativa dei rappresentanti legali di Coni Servizi S.p.A e al solo fine di tutelare i lavoratori oggetto di parimenti decisioni unilaterali da parte della Società, questa O.S. ha deciso di sottoscrivere il presente accordo, e ribadisce di non condividere le Motivazioni.

Roma, 26.6.2014

U.S.B. Audisco  
MASSIMO FOTI

